



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

Procedura aperta: Rilascio della concessione demaniale marittima finalizzata all'uso della pertinenza demaniale denominata "Albachiara" ubicata in località Poetto del Comune di Quartu Sant'Elena.

Codice identificativo denominato CIG: Z450A8A202

Capitolato Speciale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

## Indice

3	Art.	1.1	Oggetto della concessione
3	Art.	1.2	Durata della concessione demaniale marittima
3	Art.	1.3	Possibilità di opzione per la proroga
3	Art.	1.4	Collaudo degli interventi edilizi
4	Art.	1.5	Ritardi negli interventi. Penali
4	Art.	1.6	Decadenza dalla concessione
6	Art.	1.7	Canone di concessione
6	Art.	1.8	Oneri a carico del concessionario
8	Art.	1.9	Cauzioni e garanzie
10	Art.	1.10	Obblighi del concessionario
11	Art.	1.11	Subingresso nella concessione
12	Art.	1.12	Responsabilità
12	Art.	1.13	Sicurezza
12	Art.	1.14	Esecuzione in danno
13	Art.	1.15	Recesso
13	Art.	1.16	Foro competente
14	Art.	1.17	Rinvio a norme di diritto vigenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

**Art. 1.1 – Oggetto della concessione**

Come identificato nell'articolo 3.1 del bando di gara.

**Art. 1.2 – Durata della concessione demaniale marittima**

La concessione ha la durata di anni venti decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori come da cronoprogramma presentato in sede di offerta. L'amministrazione regionale con la stipula della concessione effettuerà anche la consegna del bene immobile, come risulterà da apposito articolo incluso nella concessione.

La riconsegna del bene immobile deve avvenire mediante processo verbale.

Gli interventi edilizi devono essere completati e collaudati entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato all'offerta.

La concessione non può essere ceduta, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**Art. 1.3 – Possibilità di opzione per la proroga**

Il termine di scadenza della concessione non sarà prorogato.

Alla scadenza, la concessione sarà assentita mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze.

**Art. 1.4 – Collaudo degli interventi edilizi**

Il collaudo sarà a carico del concessionario.

Il certificato di collaudo deve essere trasmesso dal concessionario, alla Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, entro dieci giorni decorrenti dalla data di rilascio dello stesso.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

**Art. 1.5 – Ritardi negli interventi. Penali**

Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali relativi all'esecuzione degli interventi edilizi non riconducibili alle cause di forza maggiore descritte al punto 1.6 del presente disciplinare di gara, il concessionario è tenuto a pagare una penale in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto dei lavori come quantificati nel quadro economico presentato in sede di offerta, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento ai sensi dell'art. 145 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

**Art. 1.6 – Decadenza dalla concessione**

Fermi restando i motivi di decadenza previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione, approvato con il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ai sensi della lettera d) del precitato disposto normativo, l'Amministrazione regionale dichiarerà la decadenza del concessionario per l'omesso pagamento anche di una sola rata annuale del canone di concessione.

L'Amministrazione dichiarerà inoltre, la decadenza del concessionario per i seguenti motivi:

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione dei lavori o del servizio unilaterale e senza valide giustificazioni;
- la mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione ove le medesime non intervengano nel termine di centottanta giorni naturali e consecutivi successivi ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

termini indicati nel cronoprogramma dei lavori, salvo cause di forza maggiore documentate.

- il mancato uso continuato della concessione per un periodo superiore a dodici mesi;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- il mutuato scopo per il quale la concessione demaniale marittima è stata rilasciata;
- inadempienze contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre per il periodo di vigenza della concessione;

Per cause di forza maggiore si intendono quelle indicate dall'articolo 159 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.

In tutti i casi in cui è prevista la decadenza dalla concessione, l'Amministrazione regionale incamererà la cauzione stipulata ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione regionale di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione regionale dichiarerà la decadenza dalla concessione, il concessionario non avrà diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene demaniale marittimo, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza, si darà corso all'intervento d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, restando integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione regionale potrà imporre il rimborso.

Anche in questo caso l'Amministrazione regionale incamererà la cauzione stipulata ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

**Art. 1.7 – Canone di concessione**

Il canone demaniale marittimo minimo annuale è stabilito in €.20.290,00.

Lo stesso sarà rideterminato in relazione all'offerta presentata dall'offerente e aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

La prima rata del canone deve essere versata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori come da cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il canone deve essere versato utilizzando il modello F23, a disposizione presso qualsiasi sportello bancario, postale o Bipiessè, e deve essere compilato indicando i seguenti dati:

- Cod. Uff. : J24,
- Causale : ED,
- Codice Tributo = 842T.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, viale Trieste, 186, Cagliari.

Il concessionario si obbliga al pagamento, su richiesta del precitato Servizio, dei conguagli eventualmente dovuti a seguito della rideterminazione del canone come sopra indicato.

**Art. 1.8 – Oneri a carico del concessionario**

Nell'ambito delle prestazioni dedotte nella concessione si comprendono senza alcun onere aggiunto per l'Amministrazione regionale, né per l'Ente proprietario:

- a. l'uso della pertinenza demaniale marittima;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

- b. gli interventi edilizi nel bene immobile, in quanto strumentali all'attività dell'impresa la loro esecuzione a regola d'arte e la fornitura degli allestimenti;
- c. la gestione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d. la manutenzione ordinaria e quella straordinaria da uso improprio del bene demaniale per tutta la durata del titolo concessorio;
- e. le spese per l'IMU, l'energia elettrica, l'acqua, il gas e lo smaltimento dei rifiuti connessi all'esercizio delle attività e comunque ogni altra tassa d'uso inerente alla gestione dei beni e dei servizi affidati in concessione;
- f. il canone demaniale marittimo per l'uso del bene demaniale marittimo;
- g. la progettazione necessaria alla realizzazione dell'intervento con i seguenti elaborati. Relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza, calcolo sommario della spesa;
- h. La redazione della relazione afferente la modalità di gestione del bene demaniale marittimo;
- i. gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare alla redazione del Piano per la Sicurezza del cantiere e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- j. le spese relative all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l'esecuzione degli interventi edilizi e l'esercizio dell'attività;
- k. gli oneri e gli adempimenti di registrazione del titolo concessorio.
- l. i danni e/o infortuni che dovessero verificarsi per proprio fatto commissivo o omissivo, anche soltanto colposo, in connessione alla gestione della concessione;
- m. gli oneri relativi all'accatastamento dell'immobile presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Territorio come disposto dalla circolare prot. n. M\_TRA/DINFR 2592 del 04.03.2008 a firma congiunta del Ministero infrastrutture e Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio, oltre a quelli connessi alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

redazione del modello D1 da presentarsi successivamente all'aggiudicazione definitiva.

**Art. 1.9 – Cauzioni e garanzie**

A pena di decadenza, prima dell'aggiudicazione definitiva, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari all'intero importo delle opere come quantificate nel calcolo sommario delle spese.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le somme assicurate sono individuate come di seguito elencato:

- € 1.000.000,00, per furto, danni alle opere.
- € 1.000.000,00, per danni alle opere preesistenti.
- € 1.000.000,00; per demolizione e sgombero.
- € 5.000.000.000 per responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la Navigazione Marittima, il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato nel triplo del canone annuale determinato in sede di gara.

Detta cauzione deve essere presentata contestualmente alla stipula della concessione.

La cauzione sarà svincolata a domanda del concessionario, successivamente alla scadenza della concessione, quando consti che abbia adempiuto esattamente a tutti gli obblighi previsti dalla stessa.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

La cauzione è aggiornata, ogni due anni, proporzionalmente all'adeguamento del canone dovuto allo Stato.

Il concessionario è tenuto inoltre ad assicurare a sue spese tutte le opere insistenti sull'area concessa, contro il rischio di incendio, fulmini, e per la responsabilità civile verso terzi, in dipendenza dell'uso assentito per un valore pari a quello di mercato, aggiornato di anno in anno.

La polizza di assicurazione deve essere vincolata a favore dell'Amministrazione dello Stato e depositata in originale presso la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio Centrale Demanio e Patrimonio, viale Trieste, 186, Cagliari.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione dello stabile, l'indennizzo pagato dagli assicuratori andrà allo Stato.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, per utilizzarle fino al termine della concessione. In tal caso l'intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

Nei casi, invece, di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere nei termini indicatigli dall'Amministrazione Regionale, previa presentazione della documentazione necessaria.

Per tutti i casi nei quali è prevista dalla concessione la facoltà dell'Amministrazione Regionale di prelevare somme dalla cauzione, resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitarla senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e a ciò il concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato consenso per se e per i suoi aventi causa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

Il concessionario, inoltre, si assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare entro dieci giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dall'Amministrazione Regionale.

**Art. 1.10 - Obblighi del concessionario**

Il bene demaniale marittimo viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e sopra suolo, restando a cura del concessionario l'esecuzione degli interventi edilizi come da progetto allegato al titolo concessorio.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

Dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa al personale della Regione Autonoma della Sardegna, agli Organi di vigilanza, della Capitaneria di Porto, all'Amministrazione Finanziaria dello Stato e alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di potere di controllo e ispettivo.

Il concessionario è obbligato ad assicurare la pulizia e la sicurezza del bene assentito in concessione.

La concessione è inoltre subordinata, oltre che alle disposizioni doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario non potrà iniziare gli interventi edilizi previsti dal progetto, se prima non avrà ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- il concessionario non potrà avviare l'attività se prima non avrà acquisito le prescritte autorizzazioni di esercizio;
- il concessionario solleva l'Amministrazione regionale, nonché le Amministrazioni dello Stato interessate al demanio marittimo, da ogni responsabilità per eventuali danni o molestie a persone o cose derivanti direttamente o indirettamente da qualsiasi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

- intervento di qualsiasi natura o genere realizzato nel bene immobile, in dipendenza della concessione;
- il concessionario deve esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della concessione affinché chiunque possa prenderne visione;
  - il concessionario è altresì tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute nelle ordinanze balneari emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla competente Capitaneria di Porto; ordinanze che devono essere bene esposte al pubblico, unitamente al tariffario dei servizi resi all'utenza;
  - il concessionario è inoltre tenuto alla perfetta conservazione del bene oggetto della concessione e alla pulizia dello stesso e dell'area circostante, e deve scongiurare l'abusivo scarico a mare di qualsiasi sostanza.
  - Il concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare o a far praticare a favore dei lavoratori dipendenti o sub-dipendenti le condizioni di lavoro, risultanti dai contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva, d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
  - Il concessionario deve rendere accessibile il bene demaniale assentito in concessione anche alle persone diversamente abili.

**Art. 1.11 – Subingresso nella concessione**

Per tutta la durata del titolo concessorio non è ammesso il subingresso nella concessione demaniale marittima assentita, salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dall'art. 46 del Codice della Navigazione.

Qualora il concessionario sostituisca la titolarità della concessione demaniale marittima l'Amministrazione regionale dichiarerà la decadenza del concessionario e avvierà la procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del trattato Ce e del decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

**Art. 1.12 – Responsabilità**

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della concessione.

E' altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

Il concessionario è obbligato a mantenere indenne l'Amministrazione regionale da eventuali richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

**Art. 1.13 – Sicurezza**

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza, determinano la risoluzione della concessione.

**Art. 1.14 - Esecuzione in danno**

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione regionale, dopo la risoluzione della concessione addebiterà allo stesso i costi e i danni eventualmente derivati alla Regione Autonoma della Sardegna, da questi comportamenti.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento delle penali, l'Amministrazione regionale si rivarrà mediante trattenute sul deposito cauzionale fino all'importo garantito, salvo adire le vie legali per i maggiori danni.

Inoltre adotterà la seguente procedura:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

- qualora il fatto avvenisse entro il termine di validità dell'offerta, come indicato dall'articolo 8.3 del bando di gara, l'Amministrazione regionale attingerà dalla graduatoria e verificherà i requisiti del secondo offerente in graduatoria. Se l'esito della verifica sarà negativo l'Amministrazione regionale stipulerà con lo stesso la concessione; se l'esito sarà invece positivo segnalerà il fatto alle competenti autorità e verificherà i requisiti del concorrente terzo in graduatoria e così fino ad esaurimento della classifica.
- qualora il fatto si verificasse oltre il termine di validità dell'offerta, come indicato dall'articolo 8.3 del bando di gara, l'Amministrazione regionale chiederà al secondo offerente in graduatoria se intende confermare quanto proposto in sede di offerta. In caso di risposta affermativa l'Amministrazione regionale verificherà i requisiti del secondo offerente in graduatoria. Se l'esito della verifica sarà negativo l'Amministrazione regionale stipulerà con lo stesso la concessione; se l'esito sarà invece positivo segnalerà il fatto alle competenti autorità e procederà a formulare identica domanda al concorrente terzo in graduatoria e così fino ad esaurimento della classifica.

**Art. 1.15 – Revoca**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere, per gravi e giustificati motivi, dalla concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione regionale anche relativamente a spese già sostenute.

**Art. 1.16 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze  
Servizio centrale demanio e patrimonio

esecuzione e scioglimento della concessione, sarà competente esclusivamente il foro di Cagliari.

**Art. 1.17 - Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non contemplato nel bando di gara e nei suoi allegati si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.

**Giovanni Pilia**  
**Direttore di Servizio**  
**FIRMATO**